



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 – 09 MAGGIO 2024

Riunione del 8 Maggio 2024

66.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. B. M.

nonchè

- Sig. M. F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a carico dei tesserati a seguito di due distinti deferimenti della Procura Federale Reg. n. 52/23-24 pervenuti il giorno 19 Marzo 2024 per il seguente capo di incolpazione a carico del tesserato:

B. M.: “per avere tenuto un comportamento violento, rilevato alla fine della gara N. 06611 AMA SAN MARTINO RE - VIADANA VOLLEY MN del 9.12.2023 svoltasi in San Martino in Rio (RE), valevole per il campionato di serie B Girone D maschile, consistito nell’aver colpito l’atleta avversario M. F. del Viadana Volley procurandogli lesioni personali.”

In violazione delle seguenti norme federali:

Statuto FIPAV Art. 10 II comma Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva:

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, ed Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento





federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

Con l'aggravante ex art 102 lettera B per il danno causato a persona (lesioni) e lettera D)

Nonché per il seguente capo di incolpazione a carico del tesserato

M. F.: "per avere tenuto un comportamento violento, rilevato alla fine della gara N. 06611 AMA SAN MARTINO RE -VIADANA VOLLEY MN del 9.12.2023 svoltasi in San Martino in Rio (RE), valevole per il campionato di serie B Girone D maschile, consistito nell'aver colpito l'atleta avversario B. M. dell'AMA SAN MARTINO procurandogli lesioni personali".

In violazione delle seguinti norme federali:

Statuto FIPAV Art. 10 II comma Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva:

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, ed Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

Con l'aggravante ex art 102 lettera B per il danno causato a persona (lesioni) e lettera D)"

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Umberto Pantanella, il sig. B. M. nonché il sig. M. F. assistito dall'Avv. Lucia D'Ercole.

Alla richiesta del Presidente per la riunione dei due procedimenti nessuno si opponeva e veniva pertanto disposta la riunione.



Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati.

L'Avv. D'Ercole illustrava la difesa contestando le aggravanti richieste dalla procura e chiedendo una sanzione che tenesse conto delle attenuanti generiche in favore del proprio assistito.

Il sig. B. M. rendeva spontanee dichiarazioni ammettendo la propria responsabilità.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

oooooooooooooooooooo

Il procedimento ha avuto origine con il provvedimento del Giudice sportivo Nazionale che disponeva l'invio alla procura federale per fatti di rilevanza disciplinare *avvenuti durante l'incontro*, del comunicato ufficiale n. 11 affisso il 14/11/223 con il quale, veniva omologata la gara N. 06611 AMA SAN MARTINO RE -VIADANA VOLLEY MN del 9.12.2023 svoltasi in San Martino in Rio (RE), valevole per il campionato di serie B Girone D maschile.

I fatti riguardano un comportamento violento tenuto dai due deferiti al termine dell'indicato incontro.

La procura svolgeva indagini ascoltando come testimoni altri atleti che avevano partecipato alla gara e si determinava al deferimento dei due incolpati anche dopo aver visionato un filmato che mostrava quanto accaduto.

La difesa del M. F. nell'ammettere che lo stesso aveva dato uno schiaffo al B. M. negava di aver colpito questi con pugni e calci.

Era stato invece il B. M., a parere della difesa, ad attraversare la rete ed a colpire il M. F. con violenza. Rilevava poi l'Avv. D'Ercole come le condotte dei rispettivi atleti non potessero essere paragonate.

L'accusa che il B. M. rivolta al M. F. e consistente nell'uso di pugni e calci che avrebbero causato lesioni, non sarebbe da addebitare a quest'ultimo poiché la lite sarebbe avvenuta fra un gruppo di atleti che la Procura Federale non era stata in grado di identificare.

La difesa contestava poi le aggravanti proposte dalla procura che non avrebbe neanche considerato un'ipotesi di attenuante.



In particolare si rilevava come il M. F. avesse agito solo a seguito di aggressione verbale afferente la sua sfera personale e sotto ripetuta istigazione e per il concorso del B. M. nel fatto doloso; doveva poi essere valutata l'immediata ammissione del proprio gesto ed il tentativo di riparare alle conseguenze dannose.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti come contestati dalla Procura appaiono compiutamente accertati.

Il teste G. G., nell'audizione dinanzi alla Procura, ha riferito che al termine dell'incontro il B. M. aveva colpito il M. F. sul collo.

Nell'audizione del 30 Gennaio 2024 dinanzi al procuratore federale il B. M. ha ammesso di aver risposto ad uno schiaffo dato dal M. F. e di averlo a sua volta schiaffeggiato.

Anche il tesserato B.A., nell'audizione della procura in data 6 febbraio 2024, ha riferito di aver visto il giocatore B. M. della squadra avversaria che colpiva M. F. da dietro.

Nella memoria inviata alla procura il B. M. ha riferito che al termine della gara durante la fase dei saluti finali il M. F. gli avrebbe dato del buffone e che successivamente lo aveva colpito con una sberla sul viso. A tale gesto aveva quindi reagito superando la rete e colpendo il M. F. con uno schiaffo sulla spalla altezza collo. A ciò seguiva una aggressione, anche da altri componenti della squadra del M. F., con pugni e calci che provocavano dei vistosi segni sul corpo così come certificati al pronto soccorso ove si era recato per le cure.

Il fatto è testimoniato anche dal capitano della squadra F. L. in una dichiarazione sottoscritta lo stesso giorno dell'incontro e consegnata agli arbitri.

I comportamenti tenuti da entrambi i giocatori, fra l'altro al termine dell'incontro e nel momento del saluto finale, denotano non solo la mancanza di fair play ma la violazione dei più basilari principi etici così come riportati nel relativo codice approvato dalla FIPAV.

Per quello che riguarda l'aspetto disciplinare non conta tanto chi dei due abbia subito maggiori o minori lesioni ma il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto da entrambi in pari misura sia con gli epiteti vicendevolmente rivolti che con le vie di fatto a cui si sono ridotti.

Per quanto riguarda le aggravanti sicuramente sussiste la contestazione dell'art. 102 lettera d mentre non vi è piena prova per il M. F. in merito all'aggravante contestata





dell'art. 102 lettera b avendo lo stesso B. M. riferito che più giocatori lo avrebbero colpito.

Va sicuramente valutato il comportamento processuale di tutte e due gli incolpati che hanno prontamente ammesso le singole responsabilità. Nessuna prova vi è invece sull'avvenuta "riparazione" che la difesa afferma essere avvenuta.

PQM

Delibera

- 1) la sospensione da ogni attività federale a carico del tesserato B. M. per mesi cinque.
- 2) la sospensione da ogni attività federale a carico del tesserato M. F. per mesi cinque.

Roma, 08 Maggio 2024

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo 09 Maggio 2024